



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/07/2021 (punto N 8)

Delibera

N 749

del 26/07/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2021 destinati a diventare vini, vini ad indicazione geografica protetta (IGP) e vini a denominazione di origine protetta (DOP)

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A
B	Si	Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 80 (Pratiche enologiche e metodi di analisi) e l'allegato VIII (Pratiche enologiche di cui all'articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in cui sono dettate, tra l'altro, le disposizioni in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);

Vista la lettera A dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato, che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

Richiamato il Regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni possono autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino destinato alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP (di seguito "arricchimento");

Considerato che le operazioni di arricchimento vengono autorizzate dalle Regioni previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che le Regioni devono conservare la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Preso atto che alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopracitato è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6 della medesima lettera B gli stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a denominazione di origine ad un livello che essi determinano;

Visto il quadro climatico fornito dal Settore "Servizio fitosanitario regionale" della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, agli atti del competente Settore, da cui si evince che, nella prima

decade di aprile, si sono verificati, nelle aree vitivinicole regionali, considerevoli abbassamenti termici, con temperature che hanno raggiunto punte di -7° - 8° C in alcune province o comunque di -5° - 6° C in molte altre;

Rilevato che tali gelate hanno causato danni sia nei fondovalle che nelle zone collinari, in quanto le correnti di aria fredda hanno trovato la vegetazione già sviluppata in molti comprensori, a causa delle temperature superiori alla media che hanno caratterizzato il mese di febbraio;

Rilevato altresì che tale situazione ha provocato un danno alle gemme e ai primi germogli in molte aree viticole della regione, provocando un ritardo dello sviluppo vegetativo delle viti, che potrà in parte essere recuperato nel corso della stagione;

Rilevato che la situazione sopra descritta potrebbe determinare condizioni particolarmente favorevoli alla insorgenza delle principali patologie fungine ed entomofaghe (Peronospora, Marciume nero), già riscontrate in alcune zone ristrette della regione;

Considerata altresì la necessità di preservare l'acidità delle uve, indispensabile per i caratteri di freschezza dei vini giovani, a fronte degli effetti del riscaldamento globale che provoca un'accelerazione della degradazione degli acidi, costringendo i produttori ad una vendemmia anticipata, anche per effetto delle gelate di aprile che possono determinare maturazioni difformi con un calo del grado zuccherino;

Ritenuto che comunque l'arricchimento sia da ritenersi una pratica enologica ampiamente regolamentata a livello comunitario dal regolamento UE n.1308/2013 (Allegato VIII) e dal regolamento delegato UE n. 934/2019;

Preso atto che alcune fra le Organizzazioni professionali agricole e cooperative, Assoenologi e alcuni Consorzi hanno richiesto l'adozione urgente dell'atto per l'attivazione della pratica dell'arricchimento, al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola, come da documentazione agli atti del competente Settore;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2021 di seguito elencati;

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il ricorso all'arricchimento sull'intero territorio regionale e per tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013, fissando a 14% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2021 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- 2) che, relativamente ai vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;
- 3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;
- 4) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7, lettera b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 14% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;
- 5) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti comunitari citati in premessa;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade prevalentemente in tale Regione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI